



Raccomandazioni

- Destinatari** :
 - Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
 - Autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni, del Principato del Liechtenstein e delle città di Berna, Bienne e Thun
- Luogo, data** : Berna-Wabern, il 3 marzo 2017
- N. di riferimento/incarto** : COO.2180.101.7.630934 / FS: 2016-06-15/77
-

Integrazione sul mercato del lavoro delle persone e dei rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F) nonché dei rifugiati riconosciuti (permesso B) – procedura d'autorizzazione

Gentili Signore e Signori,

Nel quadro dei lavori relativi all'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale (Regolazione dell'immigrazione), il Consiglio federale ha ricordato a più riprese l'importanza di meglio sfruttare il potenziale della manodopera interna e, in particolare, di migliorare l'integrazione sul mercato del lavoro delle persone e dei rifugiati ammessi provvisoriamente nonché dei rifugiati riconosciuti. Con l'approvazione della nuova legge sull'asilo, la velocizzazione delle procedure d'asilo e la revisione in atto della legge sugli stranieri (integrazione e regolazione dell'immigrazione), l'integrazione in senso lato e, in particolare, un'integrazione durevole sul mercato del lavoro delle categorie di persone summenzionate sono e rimangono degli obiettivi prioritari.

L'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) hanno realizzato in 2014 un'analisi della situazione nei Cantoni. Un rapporto d'analisi¹ indica in che modo i Cantoni, in collaborazione con le autorità federali competenti, possono concorrere concretamente a migliorare l'inserimento professionale delle persone e dei rifugiati ammessi provvisoriamente nonché dei rifugiati riconosciuti.

¹ Rapporto del gruppo di lavoro AUSL/ASM «Inserimento delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti – analisi e raccomandazioni d'azione» del 28 novembre 2014 con valutazione dei comitati direttivi AUSL e ASM del 4 febbraio 2015 (rapporto e valutazioni sono disponibili soltanto in tedesco e francese).

Il rapporto accompagnato da una valutazione dei comitati direttivi delle due associazioni, definisce e valuta quattro campi d'applicazione:

1. L'inserimento nel mercato del lavoro e le misure inerenti al mercato del lavoro
2. Le strutture
3. La procedura di rilascio dei permessi
4. Lo stage nel mercato del lavoro primario

I quattro campi d'applicazione erano accompagnati da raccomandazioni destinate alla SEM e alle autorità cantonali competenti.

Fondandosi su queste raccomandazioni, la SEM ha esaminato le possibilità offerte dalla normativa vigente² per migliorare l'accesso di queste persone al mercato del lavoro e rimuovere gli ostacoli amministrativi e giuridici che ostano al loro inserimento professionale. In questo modo è stato possibile identificare diverse misure, tre delle quali riguardano la procedura di rilascio del permesso di lavoro e gli emolumenti cantonali. Queste misure sono illustrate qui di seguito e proposte come **raccomandazioni**.

1. Procedura cantonale di rilascio dell'autorizzazione di lavoro

Secondo il rapporto dell'AUSL/ASM, i datori di lavoro affermano spesso che la procedura di rilascio del permesso di lavoro per persone e rifugiati ammessi provvisoriamente e per rifugiati riconosciuti è troppo burocratica e costituisce un ostacolo all'assunzione di queste persone. Sebbene in molti Cantoni questa procedura sia espletata in maniera efficace, sarebbe auspicabile che le autorità cantonali competenti rivedessero le loro procedure per il rilascio del permesso di lavoro a queste categorie di persone in modo tale da renderle ancora più efficaci e da consentire ai datori di lavoro di assumere più celermente il personale necessario (proposte concrete: fornire ai datori di lavoro informazioni concrete online in merito ai documenti necessari e alla procedura di rilascio del permesso, trattare le domande in via prioritaria, ossia entro pochi giorni e indicare una persona di riferimento).

L'obiettivo è di rilasciare i permessi di lavoro nella maniera meno burocratica e più celere possibile. Ciò consentirebbe al tempo stesso di uniformare maggiormente le prassi cantonali. Va rilevato che l'obbligo del permesso decadrà con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'integrazione, le quali prevedono un obbligo di notifica dell'attività lucrativa in sostituzione all'obbligo del permesso (in particolare art. 85a LStrl)³.

2. Procedura di rilascio del permesso di lavoro a stranieri e rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F) e a rifugiati riconosciuti (permesso B) in caso di cambiamento d'impiego

Esiste la possibilità di approvare in maniera globale il cambiamento d'impiego di queste categorie di persone.

² Non è tenuto conto della revisione in atto delle disposizioni sull'integrazione (LStrl).

³ FF 2016 7937

In virtù del vigente articolo 83 capoverso 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁴ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), infatti, d'intesa con la SEM, invece di decisioni nel singolo caso può essere concessa un'approvazione generale per determinate categorie di stranieri e di domande, segnatamente in caso di cambiamento d'impiego da parte di una persona ammessa provvisoriamente. Quest'approvazione di principio mira a velocizzare e semplificare le procedure e, pertanto, a stimolare l'attività professionale dei stranieri e rifugiati ammessi provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

La SEM incoraggia le competenti autorità cantonali a servirsi di questo strumento, menzionato al numero 4.6.1 delle istruzioni LStr cui facciamo esplicito riferimento. Quest'approvazione di principio assume la forma di una delega di competenza tra autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alla migrazione. È formalizzata mediante un accordo tra i servizi cantonali responsabili, il quale precisa le categorie di persone e di domande interessate, contiene clausole di riserva e di ritiro e dovrà essere sottoposto alla SEM per convalida. I numeri 4.8.5.1 e 4.8.5.3 delle istruzioni LStr sono completati conseguentemente.

3. Emolumenti cantonali connessi al rilascio del permesso di lavoro

Gli emolumenti amministrativi per il rilascio del permesso di lavoro a persone e rifugiati ammessi provvisoriamente nonché a rifugiati riconosciuti sono retti entro la competenza cantonale e possono pertanto variare da un Cantone all'altro. Può capitare che un Cantone non prelevi nessun emolumento mentre in un altro sia prelevato un emolumento di qualche centinaio di franchi.

L'entità dell'emolumento costituisce, per il datore di lavoro, un freno supplementare all'assunzione di persone o rifugiati ammessi provvisoriamente. Pertanto Vi invitiamo a vagliare la possibilità di sopprimere del tutto gli emolumenti. Ove quest'opzione non sia realizzabile, raccomandiamo vivamente di vagliare, in alternativa, la possibilità di ridurre gli emolumenti al minimo.

Le raccomandazioni suesposte entrano immediatamente in vigore. La SEM incoraggia le autorità competenti ad attuarle quanto prima possibile e a comunicarle a chi di dovere. Queste semplificazioni procedurali stimoleranno, a breve come a lungo termine, l'integrazione nel mercato del lavoro delle categorie di persone in questione e indurranno così una diminuzione delle spese d'aiuto sociale.

Ringraziandovi della preziosa collaborazione Vi porgiamo in nostri più distinti saluti.

Sonia Marconato Stöcklin
Capo divisione Ammissione Mercato del lavoro



⁴ [RS 142.201](#)